

**ACCORDO SINDACALE
PER RICHIESTA DI INTERVENTO
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA EMERGENZA COVID-19**

(ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020)

Oggi, 7 Aprile 2020 si sono incontrati in via telematica



- la società **New Yorker Italia S.r.l.**, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Pisa, n. 250, C.F./P.IVA 05838230968, nella persona del suo Amministratore dott.ssa Helene Steiner e di una sua procuratrice dott.ssa Monica Unkauf

(qui di seguito la "Società")

e


- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS CGIL Nazionale, in persona del sig. Jeff Nonato, FISASCAT CISL Nazionale, in persona del sig. Salvo Carofratello, UILTUCS UIL Nazionale in persona del sig. Marco Marroni
- le R.S.A. / R.S.U. in persona dei sigg. Adriana Ferruggia, Veronica D'Angelo, Massimo Marchese

(qui di seguito le "OO.SS.")

di seguito, la Società e le OO.SS., congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) La Società opera nel settore dell'attività di commercio di abbigliamento (Classificazione Atecori Codice: 47.71.1. - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti) ed applica il C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
- b) Con comunicazione del 2 Aprile 2020, la Società ha avviato la procedura di informazione e consultazione ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020 per l'esperimento dell'esame congiunto al fine della richiesta di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga per fare fronte all'emergenza generata dal propagarsi del virus COVID-19 (cd. "Coronavirus") ed all'impatto di quest'ultima sull'attività della Società;
- c) Nella suddetta comunicazione, che qui si intende integralmente richiamata, e in occasione dell'incontro odierno, la Società ha illustrato i motivi del ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga;
- d) In particolare, a decorrere dal 16 Marzo 2020, a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di prevenzione e contenimento da adottare negli ambienti di lavoro, la Società è stata costretta a sospendere le attività produttive;
- e) La Società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, né nella normativa per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale (assegno ordinario) e non ha aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 148/2015;
- f) Nel corso dell'odierno incontro le Parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della procedura di informazione e consultazione sindacale ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ex art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020, accordo che qui si intende integralmente



disciplinato.

- g) Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 2 del D.I. del 24/3/2020, il trattamento di Cassa integrazione salariale in Deroga sarà riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni interessate dal momento che la crisi coinvolge più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni.
- h) Nel frattempo, la Società ha altresì attivato la modalità di lavoro *smart-working*, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 81/2017 nonché dai D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 e ss., per i lavoratori che possono continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

1. Le premesse sono una parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti, al termine dell'esame congiunto conclusosi in data odierna, hanno riconosciuto la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga con causale "COVID-19 nazionale" con decorrenza dal **16 marzo 2020 e fino al 15 maggio 2020, per un massimo di 9 settimane**, per le seguenti unità locali:
 - a. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Forum – Via Filippo Pecoraino, 65 – 90124 **Palermo (PA)**:
n. **15 dipendenti** per un totale di **4050 ore** per 9 settimane
 - b. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Etnapolis – Contrada Valcorrente 23 - 95032 **Belpasso (CT)**:
n. **12 dipendenti** per un totale di **3537 ore** per 9 settimane
 - c. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Bariblu - Strada Provinciale 60 - 70019 **Triggiano (BA)**:
n. **8 dipendenti** per un totale di **2250 ore** per 9 settimane
 - d. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale La Birreria in Piazza Madonna dell'Arco 12, 80145 **Napoli (NA)**:
n. **11 dipendenti** per un totale di **2898 ore** per 9 settimane
 - e. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Tiburtino - Via Tiburtina Km 20 – 00012 **Guidonia (RM)**:
n. **11 dipendenti** per un totale di **3231 ore** per 9 settimane
 - f. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Le Maioliche - Via Bisaura n. 1/3 – 48018 **Faenza (RA)**:
n. **10 dipendenti** per un totale di **2736 ore** per 9 settimane
 - g. presso l'unità produttiva di sita nel Centro Commerciale Tiare Shopping Center - Localita' Maranuz, 2 - 34070 **Villesse (GO)**:
n. **8 dipendenti** per un totale di **2439 ore** per 9 settimane
 - h. presso l'unità produttiva sita in **Trieste (TS)**, Largo Barriera Vecchia,

n. **15 dipendenti** per un totale di **4068 ore** per 9 settimane

- i. presso l'unità produttiva sita in **Sesto San Giovanni (MI)**, Via Pisa, 250
n. **4 dipendenti** per un totale di **900 ore** per 9 settimane

Il numero complessivo di lavoratori interessati ammonta pertanto a 94, per un totale di 26.109 ore per 9 settimane.

3. La Società potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
4. Le Parti si danno atto che la causale per la quale è richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale è "COVID -19 nazionale".
5. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'I.N.P.S. come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020. La Società si dichiara pienamente disponibile a supportare i propri dipendenti per la presentazione della richiesta di anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga al proprio istituto bancario in forza della Convenzione stipulata in data 30 marzo 2020 tra A.B.I. e le Organizzazioni Sindacali.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società, per il periodo in cui i dipendenti sono collocati in Cassa Integrazione in Deroga, riconoscerà loro la piena maturazione dei ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità.
7. Per il periodo di applicazione della Cassa Integrazione in Deroga e per il fine di fronteggiare la possibile ritardata erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga da parte dell'I.N.P.S., la Società si dichiara altresì disponibile ad anticipare, previa richiesta da parte dei singoli lavoratori interessati, i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità maturati sino alla data della richiesta, ad integrazione dell'importo spettante a titolo di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga. Detto pagamento verrà erogato, previa applicazione delle relative trattenute fiscali e contributive, con il cedolino del mese in cui perviene l'anzidetta richiesta alla Società, secondo le ordinarie scadenze.
8. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la Società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la Società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.
9. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale. Come illustrato nelle premesse, la Società evidenzia che, per le residue attività, è già attiva, dall'inizio dell'emergenza, la modalità di prestazione in regime di *smart-working*.
10. La Società presenterà, nei termini di legge, domanda di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga. In particolare, la Società invierà istanza al Ministero del Lavoro (alla Direzione

Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, utilizzando il canale della CIGSonline). Il trattamento in deroga sarà riconosciuto dal Ministero, seguendo l'iter previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per conto delle Regioni interessate. Il decreto di concessione sarà trasmesso dal Ministero all'I.N.P.S. negli stessi termini e con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 22.

11. Vista l'impossibilità del momento di effettuare incontri, le Parti convengono che successivamente si terranno assemblee con i lavoratori per le dovute informazioni. Allo scadere del periodo di intervento previsto le parti si obbligano ad incontrarsi, anche con modalità telematiche, per valutare l'eventuale proroga del periodo di intervento previsto.

Per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;

per la Filcams Cgil indicare 0106

per la Fisascat Cisl indicare 0211

per la Uiltucs indicare 0306

12. La Società si impegna ad informare tutti i dipendenti interessati circa il presente accordo.

13. Le Parti danno atto che in data odierna è stata regolarmente esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di esame congiunto art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

14. Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente verbale avviene mediante scambio degli originali scansionati ed inviati in via telematica.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la Società

H. Skine

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

RSA

